



IL PATENT BOX

Gerardo Rizzo – tirocinante ODCEC Vicenza, iscritto UGDCEC Vicenza

Dicembre 2015

Premessa

Con l'introduzione dell'agevolazione definita Patent Box il legislatore ha operato l'allineamento della disciplina italiana riguardante i cosiddetti intangibili con quella prevista dalla gran parte degli Stati facenti parte dell'Unione Europea.

Gli obiettivi che il legislatore si prefigge di perseguire tramite l'istituzione del regime opzionale del Patent Box sono principalmente la permanenza ed accrescimento delle opere dell'ingegno in Italia e l'incentivazione delle attività di ricerca e sviluppo di marchi, brevetti e software.

Allo stesso modo si intende contrastare lo spostamento o la creazione di beni immateriali all'estero per ottenere vantaggi fiscali.

Caratteristiche della disciplina

Il regime è fruibile da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile. Le società esplicitamente escluse invece sono quelle assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta o alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Condizione necessaria è lo svolgimento di un'attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione o sviluppo dei beni agevolabili.

Nella ricerca e sviluppo rientrano le attività identificate all'art. 8 del DM 30 luglio 2015:

La ricerca fondamentale,

La ricerca applicata,

Il design,

L'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright,

Le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato,

Le attività di presentazione, comunicazione e promozione.

Dato per assodato che siano rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi sopra esposti per accedere al Patent Box, **si consiglia di procedere all'esercizio dell'opzione già a partire dall'esercizio in corso unicamente nel caso in cui il cliente sia in grado di dimostrare:**



1. Il diretto collegamento fra i beni oggetto di agevolazione e l'attività di R&S,
2. La diretta correlazione tra l'ammontare dei costi imputabili ed il reddito prodotto dai beni immateriali.

Il calcolo del reddito agevolabile avviene secondo seguente formula:

$$\frac{\text{COSTI QUALIFICATI} + \text{UP LIFT}}{\text{COSTI COMPLESSIVI}} \times \text{REDDITO DERIVANTE DAL BENE IMMATERIALE} \times 30\%$$

E' stato indicato il 30% poiché è la percentuale di riferimento per l'anno in corso (questa sarà innalzata al 40% nel 2016 e al 50% nel 2017).

Di seguito viene riportata una tabella con la composizione dei costi che concorrono al calcolo dell'agevolazione:

Costi Qualificati	Up lift	Costi Complessivi
Ricomprensione i costi sostenuti per attività di R&S compiuta: <ul style="list-style-type: none">• Direttamente.• Indirettamente (in outsourcing) purché sia effettuata <i>da soggetti non appartenenti al gruppo.</i>• Da soggetti che appartengono al gruppo solo per la quota riacdebitata di costi sostenuti nei confronti di soggetti terzi.• Da soggetti che appartengono al gruppo addebitati nell'ambito di Cost Contribution Agreement (CCA)	Corrisponde alla differenza tra Costi complessivi e Costi qualificati fino a concorrenza del 30% dei costi qualificati.	Ricomprensione: <ul style="list-style-type: none">• I costi qualificati,• Eventuali costi di acquisizione (ivi incluse le royalties)• I costi di attività di R&S effettuate <i>da soggetti appartenenti al gruppo.</i>

A titolo esemplificativo si fornisce un elenco non esaustivo dei vari costi che concorrono al calcolo:

- Costi diretti: potrebbero essere i costi del personale direttamente impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo sostenuta in relazione al bene opzionato, tutti i costi di struttura connessi all'attività di R&S.
- Costi indiretti: nel caso in cui l'azienda effettui l'attività di ricerca e sviluppo connessa al bene agevolato presso soggetti terzi rispetto al gruppo, è previsto che concorrano all'incremento dei costi qualificati. È bene rilevare che, nell'eventualità in cui la società si avvalga contestualmente di un soggetto terzo ed una società appartenente al gruppo, è necessario scindere i due importi in quanto i costi sostenuti "infragruppo" concorrono all'aumento dei costi totali. Si consideri il seguente esempio numerico:

La società Alfa Spa ha sostenuto nel periodo d'imposta 2014 costi di "ricerca e sviluppo" relativi al bene opzionato per € 100.000. Alfa Spa si avvale di due società per effettuare questa attività di R&S:

Beta Srl (società controllata di Alfa Spa): per un valore complessivo di € 30.000;



Delta Srl: per un totale di € 70.000.

In questo caso i costi qualificati ammontano a € 70.000 mentre i costi totali ammontano a € 100.000.

E' espressamente previsto dalla norma l'attuazione di un adeguato sistema di rilevazione contabile ed extracontabile; quindi sia in caso di accertamento che in caso di rulling internazionale la dimostrazione dei sopracitati punti sarà una discriminante essenziale.

È stata pubblicata il 1 dicembre 2015 la circolare 36/E dell'Agenzia delle Entrate relativa all'accesso della procedura di rulling internazionale.

La presentazione dell'istanza

La presentazione dell'istanza deve essere fatta all'Ufficio Accordi Preventivi del Settore Internazionale della Direzione Centrale Accertamento (Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d e Milano, via Manin 25) alternativamente:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
- direttamente all'Ufficio il quale rilascia attestazione di avvenuta ricezione.

Il contenuto minimo dell'istanza (firmata dal legale rappresentante) è costituito:

1. dall'anagrafica della società detentrici dei bene/i immateriale/i,
2. dalle informazioni volte all'identificazione per tipologia dei bene/i immateriale/i,
3. dall'eventuale vincolo di complementarietà esistente tra i bene/i immateriale/i,
4. dalla ricerca e sviluppo effettuata.

Entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza devono essere prodotte le memorie integrative e documenti di supporto contenenti il criterio di calcolo dell'agevolazione e le ragioni a supporto di tale scelta.

Per le piccole e medie imprese (ossia società con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro) è prevista una "procedura semplificata". Infatti, in questo caso, non è necessario redigere le memorie integrative ma gli elementi di cui sono composte saranno definiti in contraddittorio con l'Ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo.

Conclusioni

Viste le scadenze imminenti e la poca certezza normativa, per l'operatore sarà fondamentale che il reperimento delle informazioni avvenga in maniera agevole, sia in termini di tempo che in termini di costo (nessun sistema gestionale è in grado di garantire le informazioni richieste in tempo reale e quindi risulterà difficile analizzare tutti i costi ed i ricavi imputabili per 4 periodi d'imposta).



Si precisa che è prevista una procedura semplificata fino all'anno 2018, infatti se l'esercizio dell'opzione viene fatto nel periodo d'imposta in corso (o nel 2016 – 2017) i costi da considerare sono quelli riferiti all'esercizio in corso e del triennio precedente (ossia 2012 – 2013 – 2014 – 2015).

Se l'opzione dovesse essere esercitata per più di un bene immateriale, i costi possono essere considerati cumulativamente e non esser imputati per ogni singolo bene su cui è esercitata l'opzione.

Dal periodo d'imposta 2018 i costi riferiti ai beni immateriali non possono più essere assunti complessivamente quindi vi sarà un'ulteriore difficoltà nella scissione ed attribuzione degli stessi per ogni bene immateriale.

Ciò detto, il “rischio” deve essere sempre comparato al “beneficio”, ed in questo caso il beneficio (inteso come detassazione del reddito IRES e detassazione del valore della produzione IRAP) è tanto maggiore quanto il richiedente non ha sostenuto costi di acquisizione o royalties (ossia il bene immateriale è stato creato e sviluppato all'interno dell'azienda).

Altra nota importante è che con la nuova legge di stabilità 2016 dovrebbe esserci un allineamento della normativa italiana con quella prevista dagli altri Paesi comunitari: nello specifico dal 30 giugno 2016 non dovrebbero esser più agevolabili i marchi, i processi, le formule e le informazioni.

Gerardo Rizzo